ALLEGATOA alla Dgr n. 1317 del 28 luglio 2014 pag

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2003, N. 2.
LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 2013, N. 10.
"NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO"

ARTICOLO 8 "INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI"

"AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO, ANCHE PARZIALE, DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIENTRO E LA PRIMA SISTEMAZIONE IN VENETO"

PROGRAMMA 2014- D.G.R. N. 719 DEL 27 MAGGIO 2014.

Direzione del Presidente
Dipartimento Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi Eventi
Sezione Flussi Migratori

PREMESSA:

L'articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come sostituito dall'articolo 8 della Legge Regionale 7 giugno 2013, n. 10, prevede che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della succitata L.R. 2/2003, residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, con provenienza diretta dall'estero, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, possa disporre il rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto.

Il Programma 2014 delle iniziative a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, ha finanziato, al punto C7-2, il rientro e la prima sistemazione in Veneto, dopo un periodo trascorso all'estero, dei cittadini veneti emigrati e dei loro discendenti fino alla terza generazione.

Con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, sono state approvate nuove direttive per l'applicazione della L.R. n. 2/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono, tra altre disposizioni, nuovi criteri per l'accesso al sopracitato rimborso regionale.
Con D.D.R. n. 62 del 14 luglio 2014, è stata approvata la nuova modulistica per la presentazione, da parte degli aventi titolo, delle domande di rimborso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della L.R. n. 2/2003, come sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 10/2013.

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO: € 50.000,00

RIMBORSO MASSIMO CONCEDIBILE PER SINGOLO NUCLEO FAMILIARE: € 5.000,00

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO:

La domanda di rimborso deve essere presentata utilizzando in via esclusiva il modulo adottato con provvedimento direttoriale n. 62 del 14 luglio 2014, deve essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del soggetto richiedente, a pena di esclusione.

La domanda deve essere corredata da marca da bollo da € 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642. Nel caso di trasmissione tramite PEC o tramite fax l'imposta di bollo, se dovuta, deve essere assolta dal soggetto autore del documento mediante pagamento ad intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno; contestualmente alla trasmissione della domanda deve essere, con la stessa modalità, inviata dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, con indicazione del numero identificativo (seriale) della marca da bollo acquistata.
La domanda di rimborso e i relativi allegati devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:

- A mano presso la sede "Palazzo della Regione", all'indirizzo indicato al punto seguente;
- A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all'indirizzo:
  Regione del Veneto
  Sezione Flussi Migratori
  Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23
  30121 - VENEZIA
- A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111
- Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

La domanda e i relativi allegati devono pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento** nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: "Domanda di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto. Articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della L.R. n. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni."

Deve, inoltre, essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè “Sezione Flussi Migratori”.

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e nelle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

Si informa che gli originali dei documenti relativi alle spese effettivamente sostenute, oggetto di elencazione in sede di domanda di rimborso, dovranno essere custoditi dal soggetto beneficiario a norma di legge ed esibiti al personale regionale ai fini della liquidazione del rimborso, pena la revoca dello stesso.

Si informa, altresì, che ai fini della liquidazione del rimborso delle spese di locazione, i relativi canoni dovranno essere suffragati da apposito contratto registrato, da prodursi in copia autentica.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO REGIONALE:

I requisiti soggettivi ed oggettivi, i criteri per l’assegnazione del rimborso nonché per la quantificazione dello stesso sono definiti al punto B3 “Interventi socio- assistenziali” (art. 8) delle Direttive approvate con la D.G.R n. 1035 del 24 giugno 2014.

Di seguito, per chiarezza, si riportano:

B 3.2 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono accedere al rimborso regionale i seguenti soggetti:

a) cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
b) il coniuge superstite e i discendenti entro la terza generazione (figli, nipoti, pronipoti ex filio/a) dei soggetti di cui al precedente punto.

I predetti soggetti devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno un anno e da non più di tre, con provenienza diretta dall’estero.

B 3.3 TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Sono ammesse al rimborso le seguenti tipologie di spesa:

a) SPESE VIAGGIO DI RIENTRO E TRASPORTO MASSERIZIE:

a-1) SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO CON MEZZO PUBBLICO DI TRASPORTO

Sono rimborsabili le spese di viaggio di rientro, diretto dallo Stato estero di residenza dell’avente diritto in Veneto. E’ ammesso a rimborso il costo del biglietto ferroviario in 2° classe e il costo del biglietto aereo in classe economica. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare

dell'avente diritto se viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto.

a-2) SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO CON MEZZO PRIVATO

Sono rimborsabili le spese sostenute per il carburante e i pedaggi autostradali. Il viaggio deve essere diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. La relativa documentazione di spesa, effettivamente sostenuta, deve essere esclusivamente inerente al viaggio di rientro. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto che si sono ricongiunti allo stesso nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto.

a-3) SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO DI MASSERIZIE

Sono rimborsabili le spese sostenute per il trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilia ed attrezzature varie. Sono escluse le spese doganali. La documentazione di spesa, sostenuta per il trasporto delle masserizie dallo Stato estero di residenza in Veneto, deve essere intestata all'avente diritto e debitamente quietanzata.

b) SPESE DI PRIMA SISTEMAZIONE:

b-1) SPESE PER LOCAZIONE

Sono rimborsabili le spese per il pagamento dei canoni di locazione sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono esclusi dal rimborso eventuali depositi cauzionali e diritti d'agenzia, nonché le spese per soggiorno in albergo, ostello od altre strutture ricettive similari.

b-2) SPESE PER UTENZE DOMESTICHE

Sono rimborsabili le spese per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono altresì rimborsabili le eventuali spese di allacciamento dell'utenza, se intestata all'avente diritto. Sono invece escluse le spese per eventuali depositi cauzionali.

I rimborsi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili e possono essere concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato.

B 3.4 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO:

Il rimborso regionale sarà quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di rimborso, nonché sulla base della spesa sostenuta e documentata dall'avente diritto.

Il rimborso in ogni caso non può superare la somma di € 5.000,00 per nucleo familiare.

Sulla scorta dell'istruttoria, effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.
Il rimborso viene quantificato secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE familiare	**Percentuale di rimborso della spesa sostenuta e documentata**
da 0 a 3.000,00 euro	100 %
da 3.001,00 a 5.000,00 euro	80 %
da 5.001,00 a 7.000,00 euro	60 %
da 7.001,00 a 8.000,00 euro	50 %
da 8.001,00 a 10.000,00 euro	30 %
oltre 10.000,00 euro	0 %

Nel caso in cui il finanziamento complessivamente stanziato non sia sufficiente per rimborsare tutte le istanze regolarmente pervenute, vengono ammesse a rimborso in via prioritaria le domande che presentano una certificazione ISEE più bassa.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda a pena di esclusione e quella da trasmettere ai fini della liquidazione del rimborso, e per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso ed integrale rinvio a quanto statuito al punto **B3 "Interventi socio-assistenziali" (art.8)** delle sopra citate Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore della Sezione Flussi Migratori.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Flussi Migratori.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 e al regolamento regionale attuativo n. 2/2006, come modificato dal regolamento regionale n. 1/2007, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 2/2003.